

**DANNO PUNTI ANCHE AVER FIGLI SOTTO I 18 ANNI E L'ESSERE IMPIEGATI LONTANO DALLA RESIDENZA**

## Mobilità, il precariato ha punteggio pieno

DI ANTIMO DI GERONIMO

**A** partire da quest'anno, i docenti che saranno in grado di vantare servizi utili ai fini della mobilità, prestati durante il periodo di precariato, avranno titolo ad avvalersi dello stesso punteggio previsto per i servizi di ruolo. Fino all'anno scorso i servizi pre-ruolo valevano 3 punti per ogni anno, intendendo per tale un periodo prestato anche frazionatamente nell'anno scolastico di riferimento non inferiore a 180 giorni oppure un periodo di servizio prestato, sempre nell'anno scolastico di riferimento, ininterrottamente almeno dal 2 febbraio fino allo scrutinio finale. Da quest'anno, invece, fermi i requisiti ai fini della validità dell'anno di servizio pre-ruolo da valutare (180 giorni oppure il servizio ininterrotto in tutto il 2° quadrimestre + lo scrutinio) il servizio pre-ruolo sarà valutato 6 punti per ogni anno esattamente come il servizio di ruolo.

**Il possesso dei titoli di servizio dovrà** essere documentato con un'autocertificazione utilizzando il cosiddetto allegato D: un modulo tipico, reperibile anche su istanze online, che dovrà essere allegato alla domanda di

trasferimento o di passaggio. I docenti che hanno insegnato nella stessa scuola per almeno 3 anni potranno anche giovare di una maggiorazione di punteggio di due punti per ogni anno di servizio prestato fino ai primi 5 anni nella stessa scuola. E di 3 punti per ogni anno di servizio, sempre nella stessa scuola, oltre i primi 5. Oltre ai titoli di servizio, gli interessati potranno far valere le cosiddette esigenze di famiglia, sempre da autocertificare. In particolare, i richiedenti potranno avvalersi di una maggiorazione di punteggio nell'ordine di 6 punti se intendono ricongiungersi al coniuge o, in alternativa, a genitore o al figlio.

**Per ottenere il punteggio per il ricongiungimento** la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento deve essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, nella quale lo stesso deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'ordinanza ministeriale concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda. A prescindere dal ricongiungimento, il richiedente

ha titolo a 4 punti per ogni figlio infra6enne e 3 punti per ogni figlio di età superiore a 6 anni, ma infra18enne. L'esistenza dei figli deve essere autocertificata dal richiedente. Infine, gli interessati potranno far valere anche il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio. Il possesso di un'altra laurea vale 3 punti, se triennale, e 5 punti se del vecchio ordinamento oppure quinquennale.

**La specializzazione vale 5 punti, idem il dottorato di ricerca.** Un punto per i master e i corsi di perfezionamento se annuali e con esame finale. Se conseguiti in vigenza del nuovo ordinamento universitario, per essere valutabili dovranno avere dato luogo al conseguimento di almeno 60 crediti formativo universitari (Cfu). È valutabile anche il superamento di un concorso ordinario per titoli ed esami che dà titolo all'attribuzione di 12 punti in più. Il possesso dei titoli di studio e professionali, per dare luogo al punteggio deve essere autocertificato avendo cura di descrivere i titoli indicando la data di conseguimento, voto, sede, eventuali riferimenti normativi e ogni altro dato utile ad agevolare l'amministrazione in sede di controllo.

) Riproduzione riservata

